

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 81-43339/2010

OGGETTO: Progetto: *Modifica sostanziale dell'autorizzazione per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006.*
Comune: *Andezeno (TO)*
Proponente: *EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 05/11/2010 la società EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C., con sede legale in Chieri (TO), Via Avolio n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02639700018, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di una "*Modifica sostanziale dell'autorizzazione per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 02/09/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 26/10/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:***Localizzazione e Stato di fatto***

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Andezeno in Via Tetti Castagno 3/C identificata con la particella catastale, n. 502 del foglio n. 8;
- l'area ha una superficie di circa 4000 mq (circa 2350 mq di area scoperta pavimentata, circa 1140 mq di superficie coperta ed il resto a verde);
- la ditta risulta iscritta al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con il numero 876/2008 del 5/12/2008, classe di appartenenza VI;
- l'attività svolta consiste nella cernita a terra in area coperta (interna al capannone) e successiva messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (in vista del loro successivo recupero), costituiti prevalentemente dalle seguenti categorie merceologiche: carta (anche imballaggi), plastica (anche imballaggi), metalli, vetro e legno;
- per la carta viene inoltre svolta un'attività di recupero (R3), con trasformazione in materia prima secondaria (MPS) mediante l'utilizzo di una pressa imballatrice;
- l'attività ha una potenzialità attuale di ca. 2.900 t/anno (quantità di rifiuti ritirati annualmente).

Finalità dell'intervento e Proposte progettuali

- il progetto persegue le seguenti finalità:
 - di trasferire nel sito di Andezeno le tipologie dei rifiuti non pericolosi gestiti nell'altro sito operativo della ditta in Chieri (TO), sede di un'attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazione di recupero R13);
 - di implementare l'attività mediante l'inserimento di nuove tipologie di rifiuti non pericolosi
 - di implementare l'attività di recupero effettuata.
- le modifiche in progetto sul sito di Andezeno prevedono in sintesi:
 - una riconfigurazione delle aree di stoccaggio: saranno coinvolte anche le aree del piazzale esterno;
 - la modifica della quantità massima stoccabile: si passerà dal quantitativo attuale di 580 t a quello previsto di circa 850 t;
 - l'incremento della movimentazione annua dei rifiuti trattati; a progetto si dichiara una movimentazione annua di rifiuti non pericolosi di circa 47.000 t;
 - l'incremento delle tipologie di rifiuti non pericolosi trattate;
 - l'incremento del quantitativo di rifiuti di carta recuperata (R3);
 - implementazione dell'attività di recupero mediante operazioni R4 (Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici);

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse energetiche della Provincia di Torino;
- nota di ARPA;
- nota di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impresa sarà iscritta al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in III classe di appartenenza;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

Pianificazione Comunale

- secondo il vigente piano regolatore comunale, l'area oggetto dell'intervento risulta in area Di.1 "Industriale e/o artigianale";

dal punto di vista progettuale e tecnico:

- non si evidenziano problematiche per ciò che riguarda la potenzialità dell'impianto, viste le dimensioni delle aree disponibili;
- viene indicata la gestione di alcuni codici CER riconducibili ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed a parti di autoveicoli senza specificare se vengono adottate le opportune procedure specifiche richieste dalla normativa;
- vengono richiesti alcuni codici CER riferiti ad attività 19, che derivano quindi già da un'attività di trattamento rifiuti; secondo quanto previsto dal DM 05/02/1998 e s.m.i. art. 6 punto 8, questi non potrebbero essere sottoposti ad un'ulteriore attività di recupero;
- per ciò che riguarda le polveri di metalli non ferrose, che potrebbero presentare pericolosità derivante da infiammabilità ed esplosione, occorre definire i presidi di sicurezza da adottare;
- si ritiene inoltre che:
 - debbano essere definiti con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
 - per ogni codice CER richiesto o per tipologia omogenea di codici, dovranno essere definite con esattezza le operazioni di recupero a cui verrà sottoposto, le modalità di stoccaggio ed i presidi di sicurezza da adottare;
 - occorranza chiarimenti riguardo la gestione della filiera rifiuto metallico – trattamento (R4) – materiali in uscita; occorrono valutazioni sul tipo di materiale prodotto, definendo ciò che diventa materia prima seconda (mps) e ciò che rimane rifiuto;
 - definire per i rifiuti e per le mps in uscita dall'impianto, la loro destinazione finale in impianti idonei alla loro ricezione;
- dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

4. dal punto di vista ambientale:

Emissioni in atmosfera

- data la presenza, tra i rifiuti richiesti, di potenziali fonti di emissioni odorose e di polveri, si ritiene opportuna una valutazione ed un'analisi dettagliata anche di tale problematica;
- qualora dalla verifica di cui sopra fossero da ipotizzarsi potenziali emissioni in atmosfera dalle attività svolte all'interno proprio impianto – indipendentemente dalle modifiche in itinere - la relazione tecnica dovrà essere integrata con quanto previsto dal modello Mod.Em., approvato con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

Reflui e Gestione acque meteoriche

- gli unici reflui che si originano dall'impianto sono reflui di origine domestica recapitanti in pubblica fognatura;
- è stato approvato in data 18/01/2010 da parte di SMAT s.p.a. il “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” che prevede l'immissione delle acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali nel collettore fognario nero previo trattamento preliminare e l'immissione delle acque di seconda pioggia nel collettore fognario bianco;
- in ogni caso, vista la modifica dell'impianto, dovrà essere trasmesso a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche”;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- si ritiene che per il recettore indicato come R1 venga esplicitata l'analisi del criterio differenziale diurno, con una misurazione del rumore di fondo, ad impianti spenti;
- dalla fotografia aerea della zona, risulterebbero presenti altri edifici nelle vicinanze che possono essere riconducibili ad abitazioni; dovrà dunque essere fatta una verifica in tal senso, ed in caso affermativo estendere la valutazione previsionale anche a tali recettori;
- si ritiene inoltre che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Gestione Rifiuti

- specificare le opportune procedure specifiche richieste dalla normativa per ciò che riguarda la gestione dei codici CER riconducibili ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed a parti di autoveicoli
- definire i presidi di sicurezza da adottare per ciò che riguarda le polveri di metalli non ferrose che potrebbero presentare pericolosità derivante da infiammabilità ed esplosione,
- definire con esattezza i codici CER in ingresso all'impianto;
- per ogni codice CER richiesto o per tipologia omogenea di codici, dovranno essere definite con esattezza le operazioni di recupero a cui verrà sottoposto, le modalità di stoccaggio ed i presidi di sicurezza adottati;
- occorrono chiarimenti riguardo la gestione della filiera rifiuto metallico – trattamento (R4) – materiali in uscita; occorrono valutazioni sul tipo di materiale prodotto, definendo ciò che diventa materia prima seconda (mps) e ciò che rimane rifiuto;
- definire per i rifiuti e per le mps in uscita dall'impianto la loro destinazione finale che dovrà essere in impianti idonei alla loro ricezione;
- dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Emissioni in atmosfera

- data la presenza, tra i rifiuti richiesti, di potenziali fonti di emissioni odorose e di polveri, si ritiene opportuna una valutazione ed un'analisi dettagliata anche di tale problematica;
- qualora dalla verifica di cui sopra fossero da ipotizzarsi potenziali emissioni in atmosfera dalle attività svolte all'interno proprio impianto – indipendentemente dalle modifiche in itinere - la relazione tecnica dovrà essere integrata con quanto previsto dal modello Mod.Em., approvato con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;

Gestione acque meteoriche

- dovrà essere trasmesso a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del “Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Modifica sostanziale dell’autorizzazione per attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006*” presentato dalla Società EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C., con sede legale in Chieri (TO), Via Avolio n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02639700018, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 22.11.2010

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)